



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2021

ANNO IX

DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

GABRIELE DELL'ATTI

Giustizia e verità: la legislazione italiana ed inglese in materia di
società tra avvocati a confronto. Spunti di riflessione

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 9788894503074



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli - Gabriele Dell'Atti - Giuseppe Losappio

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Anna Bitetto, Danila Certosino, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione), Danila Certosino, Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco - Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099

7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

ANNO IX
ANNALI 2021
DEL DIPARTIMENTO JONICO



Gabriele Dell'Atti

GIUSTIZIA E VERITÀ: LA LEGISLAZIONE ITALIANA ED INGLESE IN
MATERIA DI SOCIETÀ TRA AVVOCATI A CONFRONTO. SPUNTI DI
RIFLESSIONE*

ABSTRACT

In materia di servizi legali, l'ordinamento italiano e quello inglese sono profondamente diversi. Nell'esperienza anglosassone l'attività legale è attività di impresa. Tuttavia, vi è la necessità di evitare che l'utilizzo del modello societario snaturi la funzione riconosciuta all'avvocato.

In the field of legal services, the Italian and English systems are profoundly different. In the Anglo-Saxon experience, legal activity is business activity. However, there is the need to prevent the use of the corporate model from distorting the function of a lawyer.

PAROLE CHIAVE

Avvocato – impresa – società

Lawyer - business – partnerships & companies

SOMMARIO: 1. Premessa –2. La disciplina italiana ed anglosassone in materia di STA: due modelli a confronto - 3. Considerazioni conclusive

1. Il senso più intimo sotteso all'esercizio della professione forense ruota attorno ad una serie di principi e diritti inviolabili fondanti il nostro ordinamento, non declinabili solo nel diritto di difesa, bensì nel concetto ancor più ampio proprio dell'endiadi "giustizia e verità", laddove la giustizia si completa nella verità. Assicurare una difesa significa creare un flusso di informazioni teso a dirimere i contrasti, posto a garanzia della nuda verità (per ciò che essa è) e rivolto a raggiungere la giustizia.

Fuor di retorica, questo è il gravoso compito dell'avvocato; d'altronde, il raggiungimento del titolo all'esito di un *iter* professionale funge da causa *voei* della riserva dell'attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati, *voei* della necessaria personalità della prestazione professionale e dell'indipendenza ed autonomia richiesta all'avvocato.

Ciò posto, a livello internazionale – e, in particolare, nell'esperienza anglosassone - la figura del professionista intellettuale è stata inserita a pieno titolo nella prospettiva

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

dell'impresa, considerata dall'ormai consolidata giurisprudenza comunitaria in senso ampio come «qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento»¹; il tutto, con necessaria conseguente applicazione dei principi della libera circolazione dei professionisti e di libera prestazione dei servizi professionali².

Sotto il profilo organizzativo, poi, anche a prescindere dalla qualificazione o meno del professionista come esercente attività di impresa, è stata anche superata la storica ritrosia affinché i professionisti potessero utilizzare lo strumento societario³, di regola immaginato per l'esercizio dell'attività di impresa in forma collettiva.

¹ Si veda, *ex multis*, Corte Giust., 23 aprile 1991, caso Hoefner/Elser/Macroton, in Racc., 1991, p. 1-1979 ss.

² Al riguardo, si cfr. la Direttiva 2006/123/CE.

³ Come è noto, a fronte dello storico limite dettato dall'art. 2 della Legge n. 1815 del 1939, le società tra avvocati sono state inizialmente regolamentate dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (attuativo della Direttiva comunitaria n. 98/5/CE, del 16 febbraio 1998); successivamente, è seguita la legge 12 novembre 2011, n. 183, sulle società di professionisti (ed il relativo regolamento di attuazione: d.m. 8 febbraio 2013, n. 34), la delega contenuta all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e, infine, l'art. 1, comma 141, della legge 4 agosto 2017, n. 124, con cui, a fronte della previa abrogazione del suddetto art. 5, è stato introdotto, nella legge n. 247/2012 l'articolo 4-bis, recante la disciplina dello "esercizio della professione forense in forma societaria", come poi integrata dall'art. 1, comma 443, della l. 27 dicembre 2017, n. 205. In giurisprudenza, si segnala la nota sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., 19 luglio 2018, n. 19282, con cui, in ordine al frastagliato *excursus* normativo innanzi richiamato, per verso, è stato chiarito che «dal 1° l. 2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012» sostanzialmente sostitutiva della previgente disciplina dettata agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96/2001, e, per altro verso, con riferimento alla potenziale applicabilità della legge sulle società tra professionisti all'attività forense, che «prima del cit. art. 4-bis, unico consentito modello societario tra avvocati era quello di cui al D.Lgs. n. 96 del 2001, artt. 16 e ss.. Oggi, invece, il carattere anch'esso speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione della L. n. 183 del 2011». La sentenza è edita in *Società*, 2018, p. 1109 e ss., con nota di A. Busani.

Infine, in dottrina, tra i tanti e senza presunzione di esaustività, per una compiuta panoramica sul tema (alla luce della normativa di volta in volta vigente), si cfr.: G.F. Campobasso, *Diritto Commerciale*, Utet, Torino, 1997, p. 45; O. Cagnasso, *La disciplina del modello residuale "società tra avvocati"*, in *Società*, 2001, p. 1180; M. Stella Richter jr., *Società tra avvocati: prime riflessioni su costituzione, modificazione e nullità*, in *Foro it.*, 2001, p. 334; G. Alpa, *La nobiltà della professione forense*, Cacucci, Bari, 2004, p. 267; Id., *Le società tra avvocati*, in AA.VV., *Le società tra professionisti*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 1; G. Oppo, *Sul rapporto tra professione intellettuale e impresa*, in *Ultimi Scritti*, VIII, Cedam, Padova, 2013, in part., p. 53; C. Ibba, *Professione intellettuale e impresa (I, Concetti generali e II, Professionista intellettuale e imprenditore)*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, II, p. 353 e p. 558; Id. *Professione intellettuale e impresa (III, Studio professionale e azienda)*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II, p. 331; Id. *Esercizio associato della professione: la legge 23 novembre 1939 n. 1815 e gli obiter dicta della Corte di Cassazione* (nota a Cass. 12 marzo 1987 n. 2555), in *Riv. dir. comm.*, 1988, II, p. 321; Id., *Le società fra professionisti dopo l'abrogazione dell'art. 2 l. 1815/1939*, in *Riv. not.*, 1997, I, p. 1357; Id. *Sulla riforma delle libere professioni*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, p. 165; ID, *Società fra avvocati e tipi societari*, in *Giur. Comm.*, 2003, I, p. 575; Id., *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?*, in *Riv. Not.*, 2012, p. 1; G. Schiano di Pepe, *Le società di professionisti. Impresa professionale e società fra professionisti*, Giuffrè, Milano, 1977; P. Spada, *Società tra professionisti*, in *Riv. not.*, 1997, p. 1365; G. Marasà, *Le «società» senza scopo di lucro*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 424; Id., *Società tra professionisti e impresa*, in *Riv. not.*, 1997, p. 1347; Id. *Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124: prime considerazioni e interrogativi*, in *Giur. Comm.*, 2018, I, p. 28; A.M.

Tuttavia, il tema nodale dell'analisi dell'esercizio dell'attività forense in forma societaria è pur sempre rappresentato dalla necessità di evitare che l'utilizzo del modello societario snaturi la funzione riconosciuta all'avvocato in ragione della prevalenza della naturale propensione della società verso la massimizzazione del profitto; il tutto, però, senza dimenticare comunque che l'evoluzione delle attività professionali ha indotto spesso i singoli professionisti, allo scopo di rendere un migliore servizio alla clientela, a fare ricorso a forme plurisoggettive che tengano conto della complessità della singola questione affrontata e del sempre più alto livello di specializzazione richiesto.

2. Il modello italiano e quello anglosassone in materia di STA sono caratterizzati da regole e principi decisamente diversi.

Di seguito, dunque, si procede schematicamente a declinare le rispettive discipline attualmente in vigore, onde procedere di seguito ad una valutazione dei due modelli alla luce del richiamato ruolo dell'avvocato.

In particolare, quanto all'ordinamento italiano, è noto che l'art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione dell'art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella Legge n. 247 del 2012 l'art. 4-*bis*; in particolare, tale norma consente l'esercizio in forma societaria della professione forense mercé l'utilizzo dei modelli societari tipizzati all'interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo schematicamente: - che le STA siano iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società; - il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1); - che: «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi»; - che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell'organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori; -

Leozappa, *Società e professioni intellettuali - Le società professionali tra codice civile e leggi speciali*, Giuffrè, Milano, 2004; R. Salomone, *Le libere professioni intellettuali*, Cedam, Padova, 2010, p. 13; G. Bertolotti, *Le società tra avvocati*, Giappichelli, Torino, 2020; Id., *Società tra professionisti e società tra avvocati*, Giappichelli, Torino, 2013; Id., *Le società tra avvocati*, Giappichelli, Torino, 2020; C. Masieri, *Associazione tra avvocati, società tra avvocati e responsabilità professionale nel diritto italiano e comparato*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 629.

al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità; - al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione; - al comma 5, che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo costituisce causa di esclusione dalla società; - al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza; - che nella denominazione sociale deve essere indicato che trattasi di "società tra avvocati", e che le STA sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo da riversare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense⁴.

Tale scelta, invero, è stata assunta nel nostro ordinamento all'esito di un tortuoso *iter* normativo che, nel tempo, ha superato l'originario divieto di esercizio in forma societaria dell'esercizio delle professioni cd. protette di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815⁵.

Ebbene, nell'ordinamento dell'Inghilterra e del Galles, le società di persone (*partnerships*) vengono definite come la relazione tra persone che svolgono in comune un "*business*" per ottenere un profitto⁶; la parola "*business*" comprende sia l'esercizio delle professioni, sia le attività destinate al compimento di un unico affare⁷. Lo svolgimento di una professione intellettuale in forma societaria, dunque, può essere attuato attraverso la costituzione di una *Limited Liability Partnership* (LLP), ossia una particolare forma di collettività organizzata che non trova alcuna corrispondenza nei tipi di società presenti negli altri Stati europei e che richiama per certi versi le *limited liability partnerships* americane⁸.

La LLP è un modello societario non riservato esclusivamente ai professionisti, ma utilizzabile per lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, introdotto nell'ordinamento anglosassone dal *Limited Liability Partnerships Act* (LLPA) del

⁴ Si segnala che, da ultimo, è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 278 del 22 novembre 2021 il "Regolamento Società tra Avvocati" che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022; si è, dunque, concluso l'*iter* di approvazione ministeriale inerente gli aspetti previdenziali per l'esercizio in forma societaria della professione forense.

⁵ Si veda nt. 1.

⁶ Cfr. art. 1 Partnership Act 1890, che così stabilisce: "*Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit*".

⁷ A. Cahn, D. Donald, *Comparative Company Law: Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and the USA*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p. 119.

⁸ M. Andenas, F. Wooldridge, *European Comparative Company Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2009, p. 102.

2000⁹. Esso rappresenta un ibrido tra la società di persone (*partnership*) e la società a responsabilità limitata (*private limited company*), tant'è che alle disposizioni contenute nel LLPA si aggiungono quelle dettate in tema di società di persone, se pur in casi eccezionali¹⁰, e molte delle norme contenute nel *Companies Act* del 2006.

La LLP, inoltre, ha soggettività e personalità giuridica; è, dunque, un centro autonomo di imputazione di diritti ed obblighi cui si applica il regime di autonomia patrimoniale perfetta¹¹. Nella LLP, poi, ciascun socio ha la rappresentanza della società, ha diritto di partecipare alla gestione della stessa e di riceverne direttamente gli utili¹²⁻¹³.

Per quanto riguarda i rapporti tra soci, poi, l'art. 5 del LLPA stabilisce che i diritti e i doveri di ciascuno di essi, così come quelli verso la società, possono essere disciplinati da uno specifico accordo non soggetto a pubblicità e la cui natura è confidenziale. In assenza di tale accordo, si applicano le norme previste dall'art. 7 del *Limited Liability Partnership Regulations* del 2001¹⁴, che ha integrato il LLPA.

Per quanto attiene la responsabilità, l'autonomia patrimoniale perfetta pone la LLP su un piano diverso anche rispetto alle *partnerships* tradizionali, ove i soci sono responsabili in solido con la società per le obbligazioni contratte nello svolgimento dell'attività¹⁵⁻¹⁶.

⁹ Entrato in vigore nel 2001.

¹⁰ Cfr. Sec. 1 (5) LLPA.

¹¹ La LLP viene ad esistenza attraverso il deposito dei documenti necessari presso il *Registrar of Companies*. La registrazione della LLP deve specificare i soci (*designated members*) che sono responsabili dell'esecuzione di una serie di funzioni relative alla *governance* della società.

¹² Merita di essere sottolineato che l'imposizione fiscale sui redditi prodotti dalla LLP grava direttamente sui singoli soci e non sulla società stessa.

¹³ A. Cahn, D. Donald, *Comparative Company Law*, cit., p. 120, secondo cui alle LLP si applicano anche le regole contabili e di rendicontazione del *Companies Act* 2006.

¹⁴ Per quanto riguarda i rapporti tra soci, poi, l'art. 5 del LLPA stabilisce che i diritti e i doveri di ciascuno di essi, così come quelli verso la società, possono essere disciplinati da uno specifico accordo non soggetto a pubblicità e la cui natura è confidenziale. In assenza di tale accordo, si applicano le norme previste dall'art. 7 del *Limited Liability Partnership Regulations* del 2001, che ha integrato il LLPA; tale articolo contiene dieci diverse disposizioni, che richiamano quelle contenute nel *Partnership Act* del 1890 in tema di rapporti tra soci e tra soci e la società.

¹⁵ Tuttavia, diverso è il discorso per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, con riferimento alla quale vi sono differenze a seconda che l'atto illecito sia stato compiuto in nome e per conto della società oppure no. A dire il vero, l'introduzione del modello della LLP trova la propria giustificazione nell'esigenza di rispondere alle pressioni dei grandi studi professionali, i quali non volevano incorrere nella cd. *vicarious liability*, ossia in quella forma di responsabilità imputabile alla società per omesso controllo (ove potenzialmente possibile e dovuto) in ordine ad atti illeciti commessi dai soci al di fuori dell'attività professionale; si cfr. A. Cahn, D. Donald, *Comparative Company Law*, cit., p. 119; G. Morse, *Partnership Law*, Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 293. Pertanto, il legislatore britannico ha stabilito di limitare tale forma di responsabilità, escludendo che la società potesse essere chiamata a rispondere in ipotesi di questo tipo. Al contrario, Sec. 6 (4) LLPA chiarisce che la LLP è responsabile nei confronti dei terzi, insieme al socio agente, laddove questi compia atti illeciti o omissioni nell'esercizio dell'attività sociale e spendendo il nome della società.

¹⁶ Va precisato che, la legislazione anglosassone in materia di LLP è stata nel tempo novellata ad opera, tra l'altro, dei seguenti interventi normativi: *The Companies (Late Filing Penalties) and Limited Liability*

Per quanto attiene lo svolgimento delle professioni legali, poi, è noto che nell'ordinamento dell'Inghilterra e del Galles i professionisti in campo legale si dividono in due categorie principali: i "*solicitors*" ed i "*barristers*"¹⁷. In via esemplificativa, è possibile affermare che il *solicitor* è il legale posto all'inizio della catena, colui il quale esercita la propria attività di consulenza legale a diretto contatto con il cliente curando tutta la fase che prelude il processo¹⁸. Invece, il *barrister* è un avvocato che rappresenta e difende la parte in giudizio: pertanto, è posizionato alla fine della serie giacché non ha il contatto iniziale e diretto con il cliente assistito.

Premessa la separazione tra la figura del *solicitor* e quella del *barrister*, in Inghilterra e nel Galles l'attuale quadro normativo di riferimento è definito dal *Legal Services Act* del 2007 (LSA)¹⁹, secondo cui possono esercitare attività legali solo individui ed imprese autorizzate da un "*Approved Regulator*"²⁰, nonché soggetti eccezionalmente esenti da detta autorizzazione²¹.

Partnerships (Filing Periods and Late Filing Penalties) Regulations 2008 – SI 2008/497; The Limited Liability Partnerships (Accounts and Audit) (Application of Companies Act 2006) Regulations 2008 – SI 2008/1911; The Small Limited Liability Partnerships (Accounts) Regulations 2008 – SI 2008/1912; The Large and Medium-sized Limited Liability Partnerships (Accounts) Regulations 2008 – SI 2008/1913; The Limited Liability Partnerships (Application of Companies Act 2006) Regulations 2009 SI 2009/1804; The Companies and Limited Liability Partnerships (Accounts and Audit Exemptions and Change of Accounting Framework) Regulations 2012; Limited Liability Partnership (Register of People with Significant Control) Regulations 2016.

Per un approfondimento si rimanda alla guida *Life of a limited liability partnership (LLP)*, aggiornata al 31 dicembre 2020, reperibile su www.gov.uk.

¹⁷ Secondo le tradizionali regole anglosassoni, vi era una netta distinzione tra le competenze dei *barrister* e dei *solicitors*, giacché questi ultimi operavano una consulenza di tipo stragiudiziale per gli assistiti, occupandosi altresì di predisporre la documentazione necessaria alla causa. I *barristers* erano i titolari del diritto a comparire dinanzi alle corti superiori (c.d. *right of audience*), laddove invece i *solicitors* potevano stare in udienza esclusivamente d'innanzi alle c.d. *County Courts* e ai giudici di pace. Con il passare del tempo, tuttavia, il divario tra le due figure è andato riducendosi, poiché i *barristers* hanno via via perso l'antico monopolio del patrocinio dinnanzi alle corti superiori, potendo d'altro canto instaurare un rapporto diretto con i clienti. Allo stesso modo, il *Supreme Court Act 1981* ha conferito al *Lord Chancellor* il potere di concedere al *solicitor* – laddove fosse necessario – la possibilità di introdurre la disputa dinnanzi alla *Crown Court*; a ciò si aggiunga che il *Courts and Legal Service Act del 1990* ha riconosciuto definitivamente ai *solicitors*, in possesso di specifica autorizzazione, la possibilità di stare in giudizio dinnanzi alla suddetta Corte. Il divario tra *solicitors* e *barristers* si è ulteriormente assottigliato nel 1999, allorché l'*Access to Justice Act 1999* ha concesso ai *solicitors* il c.d. *right of audience*, non più esclusivamente innanzi alla *Crown Court*, ma anche alla *Higher Court*.

¹⁸ Diverse sono le aree in cui un *solicitor* può svolgere la sua attività, tra cui: diritto di famiglia, diritto penale, diritto del lavoro, proprietà intellettuale, questioni in materia di locazione.

¹⁹ Anche noto come *Legge Tesco*, giacché Tesco, uno dei più grandi *brand* di supermercati anglosassoni, è stato tra i primissimi che, grazie alla liberalizzazione della professione forense, ha ottenuto una licenza per costituire una *Alternative Business Structures* (ABS), potendo offrire a prezzi competitivi anche servizi legali, diversificando così la propria offerta, esulando dalla consueta vendita di beni.

²⁰ Si rimanda alla *Legal services regulation map*, una mappa relativa alle connessioni esistenti tra i professionisti autorizzati e le rispettive Autorità regolatrici, reperibile su <https://legalservicesboard.org.uk>.

²¹ La sezione 12 del LSA stabilisce le sei attività specifiche dei servizi legali che solo coloro che sono autorizzati (o coloro che sono esenti, ossia i soggetti di cui alle schedule 3 del LSA) possono svolgere.

Lo svolgimento della professione di avvocato in Inghilterra e Galles richiede il compimento di una serie di fasi: fase accademica consistente nella formazione universitaria e nello studio post-laurea, in cui si ottiene il *Graduate Diploma in Law* (GDL); fase professionale consistente nella pratica propedeutica all'ottenimento del titolo e nel superamento del *Legal Practice Course* (LPC); fase di aggiornamento professionale, successiva all'ottenimento del titolo e consistente nel costante aggiornamento del professionista in ragione delle novità normative e dell'evoluzione dell'ambiente di lavoro. In tal caso, si parla di *Continuing Professional Development* (CPD).

Più nel dettaglio, per diventare *solicitor*²² è necessario completare la seguente formazione: tre anni di laurea, cui aggiungere un anno di corso di conversione, laddove l'aspirante *solicitor* non abbia un diploma di laurea in giurisprudenza; corso di pratica legale di un anno (LPC); corso biennale di abilitazione professionale; periodo di pratica di due anni in uno studio legale, dove il praticante è chiamato ad occuparsi di diverse materie per acquisire esperienza e scegliere la branca del diritto in cui vuole specializzarsi.

Tuttavia, di recente introduzione sono alcune novità afferenti il conseguimento del titolo di *solicitor*; infatti, da settembre 2021 per gli aspiranti *solicitors* è stato introdotto il *Solicitors Qualifying Examination* (SQE), che sostituirà completamente (a seguito di un periodo di transizione stimato in circa dieci anni, ossia entro il 2032) l'attuale percorso.

Inoltre, tornando al tema che qui interessa, si evidenzia che i *solicitors* hanno la possibilità di svolgere la professione tanto in forma individuale, quanto in forma

Queste sono chiamate "attività legali riservate" e il loro campo di applicazione è: «a) *The exercise of a right of audience*; b) *The conduct of litigation*; c) *Reserved instrument activities*; d) *Probate activities*; e) *Notarial activities*; f) *The administration of oaths*». Una volta che un professionista è autorizzato dal suo *Approved Regulator* ad esercitare servizi legali riservati, diventa soggetto alla regolamentazione di tale *Approved Regulator* per lo svolgimento delle attività legali (riservate e non).

In alcune circostanze, le persone considerate esenti ai fini del LSA possono esercitare un'attività legale riservata e senza bisogno di essere autorizzate. Per esempio, in relazione all'esercizio di un diritto di udienza una persona è considerata esente se detto diritto è stato concesso da un tribunale specifico in relazione ad un determinato procedimento, come nelle fattispecie del c.d. *McKenzie Friend*. Il termine "*McKenzie friend*" deriva dal caso *McKenzie / McKenzie* del 1970, in cui la corte decise che una parte che si rappresenta da sola in tribunale dovrebbe essere autorizzata ad avere un amico in tribunale che la assista. Nel tempo sono andate via via sviluppandosi associazioni di beneficenza e altre organizzazioni pensate per offrire tali servizi. In Inghilterra sono previsti diversi tipi di *McKenzie Friends*, tra cui: a) i membri della famiglia, o amici, che forniscono supporto morale in tribunale e non chiedono alcun compenso; b) aiutanti volontari legati a istituzioni o enti di beneficenza, che generalmente non si fanno pagare per il loro aiuto; c) infine, i *McKenzie Friends* a pagamento, che offrono sostegno nei procedimenti giudiziari. Per un approfondimento si rimanda ai documenti *Consultation – reforming the courts' approach to McKenzie Friends del 2016*, *Reforming the courts' approach to McKenzie Friends - Consultation Response del 2019* ad opera del Lord Chief Justice). L'elenco completo delle esenzioni si trova nella Schedule 3 della LSA.

²² Tratto dalla guida *How to become a lawyer, fornita dal Bellerbys College, Brighton UK*, reperibile sul sito www.bellerbys.com.

associata²³ tramite le c.d. *recognised bodies*, ossia strutture riconosciute dalla *Solicitors Regulation Authority* (SRA)²⁴ ed aventi forma societaria.

Per qualificarsi come *barrister*, invece, il percorso formativo è diviso in tre stadi²⁵, così come previsto dal *Bar Standards Board* (BSB)²⁶. Esso è rappresentato da: fase accademica consistente nell'ottenimento di un diploma di laurea triennale (cui aggiungere, anche in questo caso, un anno di corso di conversione, qualora la laurea iniziale non fosse in giurisprudenza); fase attitudinale caratterizzata da un anno di corso di formazione professionale per avvocati, originariamente denominato *Bar Professional Training Course* (BPTC) e ora sostituito dai *Bar courses*, cui si accede dopo aver superato il *Bar Course Aptitude Test*; *pupillage* di un anno in uno studio legale, ossia una vera e propria fase di pratica divisa in due semestri, nel primo il *barrister* affianca un legale esperto ed acquisisce ulteriore esperienza, mentre nella seconda inizia a fornire servizi legali e partecipa alle udienze.

A quanto innanzi, poi, va aggiunto che in Inghilterra ed in Galles si è assistito ad una diffusa liberalizzazione dell'attività forense che ha portato ad una transizione da un mercato controllato ad un mercato competitivo; e tanto, in ragione di due elementi significativi: (i) il primo rappresentato dalla natura dell'attività forense, reputata al pari dell'attività commerciale: da un lato, gli avvocati sono considerati fornitori di specifici servizi e, dall'altro, i clienti sono consumatori; ne deriva l'assimilabilità dei servizi legali ad una vera e propria merce di scambio, giacché gli stessi risultano essere sensibili alle fluttuazioni del mercato (della domanda e dell'offerta)²⁷ e la relativa attività legale è, come tale, assoggettata *in toto* alla nuova disciplina della concorrenza; (ii) il più recente orientamento al *business* degli studi professionali moderni unito al processo di *deregulation* dei servizi legali attuato dal *Legal Service Act 2007* ha portato, poi, alla creazione delle c.d. *Alternative Business Structures* (ABS)²⁸, ossia studi legali costituiti in forma societaria in cui anche i non avvocati (*Non Authorised Persons*) possono avere una partecipazione finanziaria; di conseguenza, per un verso, gli studi legali esistenti possono includere nel proprio organico anche personale privo di competenza o titolo legale e, per altro verso, possono essere costituite nuove società formate da *managers* (privi di formazione legale) ed avvocati. Dette strutture

²³ Sul tema, A. Berlinguer, *La professione forense. Modelli a confronto*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 127, ove si legge «il *Court and Legal Service Act 1990* ha spianato la strada all'esercizio collettivo delle professioni forensi. In particolare, la sect. 66 (I) ha eliminato il divieto, contenuto nella sect. 39 del *Solicitors Act 1974* per i *solicitors* di formare partnership con persone che non siano *solicitors*, anche se la subsection (II) ha consentito alla *Law Society* di mantenere alcune limitazioni».

²⁴ La *Solicitors Regulation Authority* (SRA) è l'organismo di regolamentazione dei *solicitors* in Inghilterra e Galles. Per un approfondimento si veda la sez.- *About Us* del sito ufficiale www.sra.org.uk.

²⁵ Tratto dalla guida *How to become a lawyer, fornita dal Bellerbys College*, Brighton UK, reperibile sul sito www.bellerbys.com.

²⁶ Per approfondimenti si rimanda a www.barstandardsboard.org.uk.

²⁷ N. Dunne, *Liberalisation and the legal profession in England and Wales*, in *Cambridge Law Journal*, 80 (2), 2021, pp. 274 ss..

²⁸ Fattispecie realizzabili sin dal 2011.

alternative di *business* sono disciplinate dalla parte 5 del *Legal Services Act 2007*, avente il dichiarato scopo quello di consentire agli esercenti la professione legale una maggiore flessibilità e varietà di azione nell'esercizio non individuale della propria attività.

La circostanza per cui uno studio legale possa essere gestito anche da chi non è avvocato, poi, ha reso necessaria l'istituzione di nuovi organi, quali: il *Legal Services Board*²⁹, il *Legal Ombudsman*³⁰ e la *Solicitors Regulation Authority (SRA)*³¹.

L'introduzione delle ABS ha inevitabilmente posto una serie di interrogativi circa le ricadute che tali strutture avrebbero potuto avere sul mercato esistente e, in particolare, sulla sopravvivenza dei piccoli studi professionali, con pressioni sugli studi di dimensioni maggiori³² determinati non solo dai soci finanziatori ed in presenza di gestori non avvocati³³, oltre che sulla svalutazione dei servizi legali³⁴.

D'altra parte, s'è pure detto che le ABS potrebbero generare i benefici propri del mercato aperto, quali la pressione al ribasso sui prezzi, la diversificazione della domanda, maggiori opportunità per i *newcomers* che offrono servizi più innovativi o maggiormente competitivi sul piano delle tariffe³⁵.

3. Una volta analizzata la disciplina in materia di STA nel nostro ordinamento ed in quello inglese, è possibile affermare che:

(i) il modello italiano, pur ammettendo l'esercizio dell'attività forense a mezzo dello strumento societario, rimane comunque imperniato sulla rilevanza della persona

²⁹ Il *Legal Services Board* è un organismo di controllo indipendente responsabile della supervisione della regolamentazione degli avvocati in Inghilterra e Galles. Esso ha il compito di monitorare tutti gli otto enti di regolamentazione approvati nel mercato dei servizi legali (tra cui ricordiamo la *Law Society*, il *Bar Council* e il *Chartered Institute of Legal Executives*). Per un approfondimento si rimanda al sito ufficiale www.legalservicesboard.org.uk.

³⁰ Il *Legal Ombudsman* è un difensore civico che indaga sui reclami proposti nei confronti degli avvocati dell'Inghilterra e del Galles. Per un approfondimento si rimanda al sito ufficiale www.legalombudsman.org.uk.

³¹ Alla *Solicitors Regulation Authority* è demandato il compito di valutare le domande delle imprese che desiderano utilizzare la struttura di ABS e di emettere le relative licenze.

³² Un numero considerevole di nuove ABS sono studi legali affermati che hanno deciso di implementare queste organizzazioni: si pensi ad Irwin Mitchell, che è stato il primo studio top-50 a trasformarsi in una ABS, tanto che da allora anche Gateley, Weightmans e Knights ne hanno seguito l'esempio. Per un approfondimento, si rimanda *Research and Analysis - The changing legal services market*, ad opera della Solicitors Regulation Authority, consultabile su www.sra.org.uk.

³³ *The potential impact of Alternative Business Structures (ABS) on the diversity of the legal workforce - Draft for discussion*, a cura del *Legal Service Board*, reperibile su www.legalservicesboard.org.uk.

³⁴ Così I. Bray, *The ABC of ABSs (alternative business structures)*, Regno Unito, 7 maggio 2021, reperibile su www.lexology.com, secondo cui «*There were great fears in the profession that this would bring about 'Tesco Law', where buying legal services was as easy as buying a tin of beans and big businesses would dominate the legal services market. The resulting splash would drown out many smaller practices*».

³⁵ Si veda *The potential impact of Alternative Business Structures (ABS) on the diversity of the legal workforce - Draft for discussion*, a cura del *Legal Service Board*, cit.

dell'avvocato³⁶, come si evince chiaramente dalle regole sull'assetto proprietario (gli avvocati devono essere titolari di una maggioranza qualificata del capitale sociale e non sono ammesse partecipazioni "bendate"), sulla *governance* (la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati), sul principio della personalità della prestazione professionale da esercitarsi con indipendenza ed imparzialità, sul regime di responsabilità professionale dell'avvocato che ha eseguito la specifica prestazione, sul rapporto direttamente proporzionale tra partecipazione sociale e mantenimento del titolo di avvocato (la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo costituisce causa di esclusione dalla società) e, infine, sul necessario rispetto da parte del socio delle regole deontologiche forensi, pena l'assoggettamento alla valutazione disciplinare da parte degli organi competenti;

(ii) il modello anglosassone, invece, si fonda, prima che sulla persona dell'avvocato, sul servizio legale come attività economica; l'attività legale è attività di impresa assoggettata alla piena liberalizzazione del servizio ed alla concorrenza, in cui gli avvocati sono fornitori di specifici servizi legali, i clienti sono consumatori ed il servizio di volta in volta reso è un prodotto.

Ebbene, per utilizzare le parole di denuncia rese all'indomani dell'introduzione della LSA dalla Baronessa Deech of Cumnor, nella qualità di Presidente del *Bar Standards Board*, sembra che un simile ultraliberale quadro legislativo delineato a mezzo della LSA sia insoddisfacente e lesivo del principio costituzionale della *Rule of law* sulla parità di trattamento di ogni persona di fronte alla legge³⁷.

D'altronde, le fattispecie di rilevanza giuridica attengono alla vita dei cittadini e l'attività dell'avvocato è rivolta a fare in modo che la legge sia applicata correttamente

³⁶ Nonostante la legge n. 124 del 2017 abbia eliminato la previgente disposizione contenuta nella legge n. 247 del 2012 secondo cui «*l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività di impresa*» e sebbene oggi sia possibile la partecipazione a capitale delle STA anche di soggetti non avvocati, rimangono chiari elementi a supporto della considerazione che si tratti di una società funzionale a permettere all'avvocato di svolgere meglio il proprio ruolo.

Ciò posto, non v'è dubbio che per le STA «*l'ambito del fenomeno impresa andrà valutato di volta in volta e dovrà ammettersi tutte le volte in cui l'organizzazione risulti prevalente rispetto al lavoro intellettuale prestato dai soci professionisti*» (G. Bertolotti, *Le società tra avvocati*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 75; Id., *Società tra professionisti e società tra avvocati*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 72 e ss. e 181 e ss.); in questa prospettiva, tuttavia, laddove la struttura organizzativa dovesse prevalere sulla persona dell'avvocato, occorrerebbe verificare il motivo di una simile prevalenza (magari si tratta dell'organizzazione di prestazioni professionali altrui ovvero consta lo svolgimento di altre attività economiche di natura imprenditoriale), sicché, ove tale predominanza si dimostrasse limitativa del ruolo (oltre che dell'indipendenza e dell'autonomia) dell'avvocato, ci si troverebbe dinanzi ad un cortocircuito, nel senso che, per un verso, risulterebbe applicabile *tout court* la disciplina dell'impresa, e, per altro verso, andrebbe prioritariamente verificato se quella STA possa continuare ad operare come tale e se, all'esito di procedimento disciplinare, ricorrono i presupposti affinché vengano comminate una adeguata sanzione disciplinare alla STA ed agli avvocati che ne fanno parte.

³⁷ Ci si riferisce al discorso della Baronessa Deech of Cumnor, nella qualità di Presidente del *Bar Standards Board*, organismo disciplinare dei *barrister*, tenutosi in data 9 maggio 2012 al Gresham College.

ad una data fattispecie concreta; un prodotto difettoso può essere cambiato, restituito o costituire la base per un risarcimento, la vita no.

In materia di servizi legali, dunque, il nostro ordinamento, a differenza di quello anglosassone, percepisce lo strumento societario come modello organizzativo non tanto rivolto all'esercizio puro e semplice di attività di imprese, quanto piuttosto funzionale alla persona dell'avvocato ed all'attività precipua a questi richiesta³⁸.

Un simile approccio emerge dalla lettera della norma ed è certamente rilevante anche in termini interpretativi. Ed infatti, a mio avviso, la regolamentazione in tema di STA richiama il senso più intimo della professione forense; di qui, la conseguenza per cui il metro interpretativo della disciplina di cui al citato art. 4-*bis* deve sempre essere improntato alla centralità della persona dell'avvocato, alla sua autonomia ed indipendenza, di talché, nel silenzio della legge, l'applicazione pura e semplice delle regole societarie sarà preclusa ogniqualvolta dovesse porsi in contrasto con i suddetti criteri. Si tratta, quindi, di cogliere l'evoluzione sociale e giuridica della figura dell'avvocato, di individuare i principi di cui è promotore e confrontarli, in termini di coerenza e compatibilità, con la struttura societaria e con le norme proprie di tale fattispecie, alla ricerca di quella funzione sociale che entro esse "è costretta a vivere"³⁹.

Pertanto, per la professione legale, la società è strumento organizzativo applicato alla persona prima che all'impresa, le cui regole saranno applicabili in quanto compatibili con il ruolo e la funzione dell'avvocato.

D'altronde, giustizia e verità sono concetti che si completano l'un l'altro, ma che si compiono anche grazie al ruolo dell'avvocato, libero da potenziali pressioni proprie dell'utilità economica.

³⁸ Nel sistema anglosassone, l'attuale regolamentazione è stata introdotta al dichiarato fine di ridurre le barriere sociali per l'accesso alla difesa, creando concorrenza funzionale alla riduzione dei costi di accesso alla giustizia; tuttavia, si consideri che nel nostro ordinamento il gratuito patrocinio rappresenta un efficace strumento a tal fine.

³⁹ Si cfr. T. Ascarelli, *Il negozio indiretto*, in *Saggi giuridici*, Giuffrè, Milano, 1949, p. 151.